



DELIBERA N. 518
29 ottobre 2024

Oggetto

Modifiche al Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

VISTO l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, per il quale «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

VISTO il piano di riordino dell'A.N.AC. presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.l. 90/2014, definitivamente approvato con suo decreto del 1° febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016;

VISTO l'art. 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce: «L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 [...]»;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Relazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 del 14 dicembre 2023, nella quale il Collegio dei revisori dei conti si esprime come di seguito: «Con riferimento [...] alla mancata produzione del conto economico previsionale ed al conseguente prospetto di riconciliazione, viene rilevato che la necessità della formazione di tali documenti nasce da una specifica disposizione regolamentare interna all'Autorità che non sembrerebbe trovare riscontro in corrispondenti obblighi previsti dalle disposizioni contabili adottate con la legge n. 196/2009 e dai conseguenti provvedimenti normativi delegati in materia. Atteso che l'attuale assetto normativo e regolamentare in materia contabile assegna solo al preventivo finanziario il carattere autorizzatorio

ed è sulla base di tale documento che si articolano le attività di gestione amministrativa, mentre i dati contabili di natura economico-patrimoniale rilevano in sede di consuntivo, trattandosi del risultato riepilogativo delle registrazioni contabili svolte nel corso dell'intero esercizio finanziario, si rinvia ad ogni conseguente opportuna valutazione del vertice amministrativo e dell'organo deliberativo circa il mantenimento della disposizione che prevede la produzione del conto economico in sede previsionale e quindi del relativo adempimento»;

CONSIDERATO che, nell'adunanza del 19 dicembre 2023, il Consiglio ha dato mandato di provvedere alla «[...] introduzione di una disposizione transitoria che chiarisca che il conto economico sarà predisposto solo dopo l'introduzione della normativa di carattere generale che lo prevede»;

VISTA la proposta recante "Modifiche al Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 540 del 7 luglio 2021";

RAVVISATA la necessità di aggiornare i riferimenti normativi al Codice dei contratti pubblici indicati nel Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 7 luglio 2021:
 - a) inserimento dell'**articolo 61 - Norma transitoria** «1. In assenza di una norma di carattere generale che renda obbligatorio il preventivo economico, il bilancio di previsione annuale dell'A.N.AC. si intenderà composto esclusivamente del preventivo finanziario e del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. Le disposizioni regolamentari disciplinanti il preventivo economico rimangono, pertanto, prive di efficacia fino ad emanazione di uno specifico obbligo normativo in merito»;
 - b) all'**articolo 1, comma 1, lett. e)**, le parole «210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite da «214 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
 - c) all'**articolo 17, comma 2**, le parole «209 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite da «213 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
 - d) all'**articolo 50, comma 4**, le parole «50/2016» sono sostituite da «36/2023»;
- 2) di stabilire che le modifiche al Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio;



- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dove sarà contestualmente pubblicato il testo regolamentare consolidato.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 novembre 2024
Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente